

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/84 DEL CONSIGLIO**del 31 marzo 1984****che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1984/1985**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1614/79 dispone in particolare che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione di tali criteri porta alla fissazione del prezzo d'obiettivo al livello indicato in appresso;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1983/1984 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato a 57,01 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile,
e
- con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 18 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 96.

⁽⁵⁾ GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 21.